



Deliberazione n. 4/SEZAUT/2010/QMIG

LA CORTE DEI CONTI

In

Sezione delle Autonomie

nell'adunanza del 21 dicembre 2009

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

Vista la deliberazione n.377/2009/PAR del 13 novembre 2009 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia

Romagna rimette alla Sezione delle Autonomie la richiesta di parere del Comune di Carpi, ravvisando nella problematica prospettata una questione rilevante in generale con riferimento al cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza per gli amministratori degli enti locali;

Vista la nota n. 0000085-15/12/2009 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso

PREMESSO

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, è relativa alla interpretazione dell'articolo 82 del Decreto legislativo 267/2000 (T.U.E.L.), con riferimento alla possibilità o meno di cumulo tra l'indennità di funzione percepito in qualità di amministratore dell'ente locale ed il gettone di presenza erogato al medesimo amministratore, quale componente, designato dall'Ente, in seno al Consiglio dell'Unione dei comuni .

CONSIDERATO

In merito, occorre premettere che il principio generale in materia, dettato dal comma 5 dell'articolo 82 T.U.E.L., è quello della omnicomprensività dell'indennità di funzione, che si estende fino al divieto di cumulo della stessa con i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente (articolo 82, comma 7, T.U.E.L.).

L'incumulabilità tra indennità di funzione e gettone di presenza non operava, invece, per l'espressa deroga prevista dal previgente comma 6

dello stesso articolo 82, qualora l'indennità ed i gettoni di cui trattasi fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi.

La legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) all'articolo 2, comma 25, lett. b), ha abrogato il comma 6 da ultimo citato, nulla più disponendo in ordine alla possibilità di cumulo.

Ebbene, tale espressa abrogazione comporta, *a contrario*, la riesplorazione del generale principio di omnicomprensività anche per le ipotesi prima derogate, sia in un'ottica di interpretazione letterale dell'articolo 82 T.U.E.L., che con riferimento ad una interpretazione sistematica della legge 244/2007, di cui i commi da 22 a 30 dell'articolo 2 - riferiti ai cd. costi della politica - rappresentano una delle tante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica ivi contenute.

Del pari, analogamente a quanto sostenuto dal Ministero dell'Interno con riferimento ad altre forme associative tra Enti locali (comunità montane e consorzi), deve ritenersi, altresì, implicitamente abrogato dalla legge finanziaria 2008 anche il comma 3 dell'articolo 8 D.M. 119/2000, che, in presenza di una specifica norma statutaria, prevedeva l'attribuzione ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni *"..di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte.."*.

Per i motivi esposti la Sezione delle Autonomie

DELIBERA

L'articolo 82 T.U.E.L., nella attuale formulazione, non consente il cumulo tra l'indennità di funzione percepito in qualità di amministratore dell'ente locale ed il gettone di presenza erogato al medesimo amministratore, quale componente, designato dall'Ente, in seno al Consiglio dell'Unione dei comuni .

DISPONE

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'estensore

Il Presidente

D'Urso

Lazzaro

Depositata in Segreteria il 21/01/2010

Il Dirigente

RIZZOLO